COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

GUERRINI GIORGIO ed altri: Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1512-*D*) 475

PRESIDENTE 475, 479, 481
AMATUCCI, *Relatore* . . . 476, 479, 480, 481
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 481
PALAZZOLO 479, 480
ROMEO 480
RUFFINI 480

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

ROMEO: Modifica del trattamento di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori previsto dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificata dalla legge 25 febbraio 1963, n. 289 (1884);

AMATUCCI ed altri: Modifiche alle legge 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1960, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali (2069) . . . 481

PRESIDENTE . 481, 483, 484, 487, 489, 491
AMATUCCI, *Relatore* . . 481, 483, 484, 491
CACCIATORE 486, 490, 491
GUIDI 484

PAG.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 490
PENNACCHINI 484, 489
REGGIANI 486
ROMEO 490
ZOBOLI 489

La seduta comincia alle 9,40.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Guerrini Giorgio ed altri: Riapertura del termine previsto dall'articolo 10 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (Modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (1512-D).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, d'iniziativa dei deputati Guerrini Giorgio, Ferri Mauro, Berlinguer Mario, Fortuna, Martuscelli: « Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori ».

La proposta di legge, da noi approvata nella seduta dell'11 settembre 1964, modificata dalla competente Commissione permanente del Senato nella seduta dell'11 novembre 1964, nuovamente approvata da noi con modifiche nella seduta dell'11 dicembre 1964, torna al nostro esame nel testo, ancora una volta, modificato dalla X Commissione del Senato nella seduta del 3 febbraio 1965.

Il relatore Amatucci, ha facoltà di svolgere la relazione.

AMATUCCI, *Relatore*. Come è noto, la legge 8 gennaio 1952, n. 6, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, stabilisce – articolo 32 – che la pensione si consegue: *a*) dopo 40 anni d'iscrizione alla Cassa, a qualunque età; *b*) dopo 25 anni d'iscrizione alla Cassa, purché l'interessato abbia almeno 70 anni di età.

La legge 25 febbraio 1963, n. 289, modificò questi criteri ritenuti, giustamente, molto restrittivi e, pertanto, si stabilì che la pensione venisse erogata dopo 35 anni d'iscrizione alla Cassa sempre che l'interessato avesse non meno di 65 anni di età.

Questa, quindi, è la regola generale che consente ai giovani avvocati e procuratori, di poter beneficiare della pensione al raggiungimento dei 65 anni di età.

Invero, un giovane laureato, che inizia la professione tra i 25 e i 30 anni di età, ha dinanzi a se il tempo necessario per maturare i 35 anni d'iscrizione alla Cassa e così conseguire il diritto al godimento della pensione al compimento dei 65 anni di età.

Stabilito il principio generale dei 35 anni d'iscrizione alla Cassa e di non meno 65 anni di età, non potevasi non considerare la posizione di coloro che, all'entrata in vigore della legge del 1952, avevano già compiuti i 30 anni di età e che, pertanto, non avevano innanzi a loro il tempo necessario per maturare i 35 anni di iscrizione alla Cassa e, così, conseguire la pensione a 65 anni di età.

Per superare questa difficoltà, si stabilì una riduzione degli anni d'iscrizione alla Cassa e questo fu lo spirito che animò e consigliò la formulazione dell'articolo 12 della successiva legge 25 febbraio 1963, n. 289 che, con la proposta di legge oggi in esame, si vuole modificare. Con tale legge venne stabilito che: *a*) gli anni di iscrizione alla Cassa, per poter beneficiare della pensione all'età di 65 anni, anziché 35 fossero ridotti a 25 per coloro che all'epoca dell'entrata in vigore della legge del 1952 avevano compiuti i 30 anni e non ancora i 40 anni: 40+25=65; *b*) gli anni di iscrizione alla Cassa per beneficiare della pensione a 65 anni vennero ridotti a 20 per coloro che nel 1952 avevano compiuti i 40 anni e non i 50 ed avevano, complessivamente, 25 anni di esercizio professionale: 45+20 = 65; e, poi, 46+20 = 66; 47+20 = 67; 48+20 = 68; 49+20 = 69; 50+20 = 70; *c*) gli anni d'iscrizione alla Cassa vennero ridotti a 15 per coloro che, nel 1952, avevano compiuti i 50 anni di età con complessivi 25 anni di esercizio professionale.

Per quest'ultima categoria la pensione si riscuote a 70 anni di età. Per coloro che nel 1952 avevano più di 50 anni, si consentì la possibilità del riscatto degli anni mancanti, non superiori, però, a dieci, per raggiungere i 15 anni d'iscrizione alla Cassa, versando la somma di lire 60 mila per ogni anno mancante, entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della legge, salvo rateizzazione della Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo di 36 mesi.

A tale categoria di avvocati viene corrisposto un minimo di pensione di 720.000 lire annue pari, cioè, alla pensione corrisposta agli avvocati andati in pensione prima della legge del 1963.

Ora, che cosa è accaduto? Che, proprio da parte degli avvocati, i quali dovrebbero conoscere le leggi e bene interpretarle, è sorto un equivoco, in quanto molti hanno ritenuto che il termine di tre mesi non dovesse decorrere dall'entrata in vigore della legge del 1963 bensì dal compimento dei 70 anni! E, poiché molti avvocati che si trovavano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, non si avvalsero tempestivamente della facoltà di riscatto credendo erroneamente che potesse essere esercitata nel termine di tre mesi non dall'entrata in vigore della legge n. 289, ma dal compimento del 70° anno di età, per sanare questa situazione, il collega Guerrini Giorgio, giustamente preoccupato delle condizioni di particolare disagio in cui vengono a trovarsi tanti colleghi anziani, ha, meritoriamente, preso l'iniziativa di una proposta di legge con cui si prevede la riapertura del termine stabilito nel secondo comma dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, portandolo ad un anno dalla data in cui entrerà in vigore la nuova legge oggi in esame.

Con questa proposta di legge, quindi, il deputato Guerrini Giorgio e gli altri proponenti intendono riaprire, per la durata di un anno, il termine per procedere al riscatto

degli anni mancanti – non superiori ai dieci – per raggiungere i 15 anni d'iscrizione alla Cassa.

Questa proposta venne approvata, come è noto, dalla nostra Commissione, l'11 settembre 1964. Il Senato, quindi, l'ha modificata aggiungendovi il seguente comma: « Per il conseguimento del diritto a pensione ai sensi dell'articolo 12, lettera *d*), della legge 15 febbraio 1963, n. 289, e per l'esercizio del diritto al riscatto ai sensi del secondo comma dell'articolo predetto, è sufficiente, ferme restando le altre condizioni, che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'interessato abbia compiuto il 45° anno di età ».

Praticamente, il Senato con questo comma aggiuntivo estende la possibilità del riscatto prevista dalla legge del 1963, e riservata agli avvocati che nel 1952 avevano compiuto il 50° anno di età con 25 anni di esercizio professionale, anche a coloro che nel 1952 avevano compiuto il 45° anno di età.

Stabilito il principio generale, d'altra parte, non si poteva non considerare la posizione di coloro che all'entrata in vigore della legge del 1952 avevano già compiuto i 30 anni di età e che, pertanto, non avevano innanzi a loro il tempo necessario per raggiungere i 35 anni di iscrizione alla Cassa o di conseguire la pensione al 65° anno di età. Per venire incontro alle aspettative degli avvocati che nel 1952, cioè all'epoca dell'entrata in vigore della legge istitutiva della cassa di previdenza, avevano compiuto i 30 anni di età o più, si stabilì una riduzione degli anni di iscrizione alla Cassa in modo da consentire loro di usufruire della pensione.

Questo è lo spirito e la portata della disposizione dell'articolo 12, su cui si innesta la proposta di legge di iniziativa del deputato Guerrini Giorgio. Praticamente venne stabilito che gli anni di iscrizione alla Cassa, per poter beneficiare della pensione all'età di 65 anni, anziché 35 fossero ridotti a 25 per coloro che all'epoca dell'entrata in vigore della legge del 1952 avevano compiuto i trenta anni e non i quaranta. Prendendo quaranta anni più 25 anni di iscrizione alla Cassa, si arrivava a 65. Per coloro i quali avevano superato i 30 anni e non i 40, l'iscrizione anziché essere di 35 anni si riduceva a 25 e quindi si arrivava a 60. Gli anni d'iscrizione alla Cassa per beneficiare della pensione a 65 anni vennero ridotti a 25 (65 anni per coloro che non avevano compiuto 40 anni nel 1952) e furono ridotti a 20 anni per coloro che nel 1952 avevano compiuto i 40 anni ma non i 50 e avevano complessivamente 25 anni di esercizio professionale.

Si faceva questo calcolo molto semplice: 45 anni + 20 anni di iscrizione alla Cassa, si arrivava a 65. Se l'avvocato aveva 46 anni, la pensione non poteva percepirla a 65 anni, ma a 66; chi aveva 47 anni (47+20) a 67; chi aveva 49 anni (49+20), a 69; chi aveva compiuto 50 anni (50+20) a 70 anni.

Gli anni d'iscrizione alla cassa vennero ridotti a 15 per coloro che nel 1952 avevano compiuto il cinquantesimo anno di età e complessivi 25 anni di esercizio professionale. Per quest'ultima categoria la pensione non si riscuote a 65 anni, secondo il principio generale, ma a 75 anni di età. Per coloro che avevano più di 50 anni nel 1952, si consentiva la possibilità del riscatto degli anni mancanti, non superiori a 10, per raggiungere i 15 anni di iscrizione alla cassa, versando a quest'ultima la somma di lire 60.000 per ogni anno mancante, entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della legge, salvo la rateizzazione che la Giunta esecutiva poteva concedere. A tale categoria di avvocati viene corrisposto un minimo di pensione di 720.000 lire annue, pari alla pensione corrisposta agli avvocati andati in pensione prima dell'entrata in vigore della legge del 1962.

E qui, è venuto fuori, come dicevo poc'anzi, l'ostacolo !

Molti avvocati che si trovavano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 12 della legge del 25 febbraio 1963, n. 289, non s'avvalsero della facoltà del riscatto, perché non ritennero che i tre mesi di tempo decorressero dall'entrata in vigore della legge. Ed allora, per sanare questa dolorosa situazione, il deputato Guerrini Giogio ha inteso riaprire i termini.

La proposta di legge Guerrini Giorgio noi l'approvammo l'11 settembre 1964, Il Senato, nell'approvarla a sua volta, aggiunse il seguente comma:

« Per il conseguimento del diritto a pensione ai sensi dell'articolo 12, lettera *d*), della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e per l'esercizio del diritto al riscatto ai sensi del secondo comma dell'articolo predetto, è sufficiente, ferme restando le altre condizioni, che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'interessato abbia compiuto il 45° anno di età ».

La ragione che ha spinto il Senato ad aggiungere tale comma, deve ravvisarsi nel fatto che per coloro i quali, all'entrata in vi-

gore della legge del 1952, avevano compiuto i 45 anni, e non i 50 anni, il godimento della pensione si conseguirà con qualche anno di ritardo, essendo condizione necessaria per avere la pensione 20 anni d'iscrizione alla Cassa e cioè: 46 anni di età più 20 anni di iscrizione portono il godimento della pensione a 66 anni di età e così via; 47+20 = 67; 48+20 = 68; 49+20 = 69; 50+20 = 70.

Ho molto meditato sul comma aggiuntivo del Senato, anche per aderire alle pressioni che mi venivano da qualche autorevole collega senatore ma, in tutta coscienza, debbo ribadire il mio punto di vista assolutamente negativo.

Bisogna tenere presente che, per coloro che avevano 45 anni all'epoca dell'entrata in vigore della legge del 1952, c'è il beneficio della ridotta iscrizione alla Cassa – non 35 anni, bensì 20 – per poter godere della pensione, a condizione che abbiano un'età non inferiore a 65 anni e 25 anni di esercizio professionale: 45 + 20 = 65.

Non si comprende, quindi, come possa conciliarsi il comma aggiuntivo con il sistema armonico della legge, dal momento che esso si richiama alla lettera *d*) dell'articolo 12 della legge del 1963 per l'esercizio del diritto di riscatto; lettera *d*) che riguarda un'ipotesi diversa, quella, cioè, dell'avvocato che al 1952 aveva compiuto i 50 anni ed aveva, complessivamente, 25 anni di esercizio professionale.

Ora, se l'avvocato che, nel 1952, aveva compiuto i 45 anni, avvalendosi della iscrizione ridotta – 20 anni – e sempre che abbia non meno di 65 anni e 25 anni di esercizio professionale, percepirà la pensione a 65 anni compiuti (45+20 = 65); si tratterà di mesi in più o in meno, siamo pienamente d'accordo, ma, su questi non si discute, il suo diritto è garantito!

Se è vero che coloro che, nel 1952, avevano 46 anni, percepiranno la pensione a 66 anni, e: 47+20 = 67; 48+20 = 68; 49+20 = 69; 50+20 = 70, e non già al compimento del 65° anno di età, ciò può indurre l'apposita commissione governativa, incaricata della revisione generale della legge sulla previdenza a favore degli avvocati e procuratori, a rivedere tale punto, allo scopo di consentire il riscatto degli anni in più dei 65 compiuti dall'interessato, e metterlo in condizione di conseguire la pensione ai 65 anni compiuti.

Ho ritenuto doveroso ben precisare questo, punto a parte la imprecisione della formulazione approvata dal Senato, che mette sullo stesso piano posizioni assolutamente diverse, e non tiene conto che la lettera *d*) dell'articolo 12 della legge del 1963, che riflette il caso del conseguimento della pensione a non meno di 70 anni per coloro che, nel 1952, avevano compiuto i 50 anni di età.

Ora, come sapete, è stata prevista un'apposita commissione governativa incaricata di rivedere tutta la legislazione della previdenza avvocati. Stamane, con altre proposte di legge, la mia e quella di altri colleghi, che figurano all'ordine del giorno, esamineremo certe specifiche questioni. Ma voglio fare un'anticipazione: la commissione ministeriale è ferma nella determinazione di abbassare il limite degli anni per la pensione, cioè portarlo, come avviene per tutte le altre categorie, a 65 anni. Tuttavia, trattandosi di una questione tecnica non è sufficiente l'amore per la materia, ma è necessario partire da precisi dati attuariali e contabili. Dire che estendiamo la pensione agli avvocati che hanno 65 anni, senza sapere se ci siano i fondi con cui coprire il nuovo onere, sarebbe stato veramente ingenuo. È indispensabile, prima, avere, la certezza matematica della disponibilità dei fondi necessari.

E, naturalmente, sorge la questione per gli avvocati che hanno una certa età e per risolvere questi casi bisogna arrivare a delle norme di carattere transitorio, perché vi sono due grosse questioni: si vuole la pensione a 65 anni di età? Allora i più spinti, dicono che l'avvocato per godere della pensione ha il dovere di cancellarsi dall'albo professionale. Altri dicono: anche compiuto il sessantesimo anno di età, cioè maturato il diritto alla pensione, non vi è alcun obbligo alla cancellazione dell'albo: come si vede queste sono due posizioni contrastanti. Il contrasto avviene tra il nord e il sud. Qualcuno, usando una espressione poco adatta, dice « Vacche grasse e vacche magre ». Io ho detto: basta andare in un tribunale o in una corte d'appello per vedere come avvocati, che sono stati valorosi, preparati, completi patrocinatori, a una certa età hanno la borsa vuota sotto il braccio e girano per i corridoi dei tribunali e delle preture per forza di abitudine. Anche se non hanno cause vivono così. Se l'avvocato Amatucci arriva a 65 anni di età e vuole continuare la professione, non obblighiamolo alla cancellazione dall'albo; vuol dire che, anziché percepire una pensione intera, ne rieverà una ridotta. Invece, se il collega avvocato Pennacchini a 65 anni di età si cancella dall'albo avrà la pensione intera. È una soluzione a

cui potremmo arrivare. Nella elaborazione di questo testo abbiamo concentrata la nostra attenzione su tre punti: aumento dell'ammontare dei contributi al fine di disporre delle somme necessarie per corrispondere la pensione a 65 anni; abbiamo voluto considerare la posizione delle vedove e degli orfani perché attualmente vengono a trovarsi in una posizione iniqua. Basta che un avvocato sia morto due giorni prima dell'entrata in vigore della legge del 1963, perché gli eredi non percepiscano alcuna pensione. Se invece un avvocato è morto dopo il 1963, lasciando la moglie e gli orfani, questi ricevono una certa somma, più l'integrazione.

Il terzo punto che abbiamo esaminato è la situazione degli avvocati che hanno superato i 70 anni di età. In questi giorni mi arrivano centinaia di lettere di colleghi che scrivono per lo più con mano tremolante, e molte di queste lettere stringono il cuore, e la impressione che se ne ricava è che questi avvocati, già dignitosi e preparati patrocinatori, oggi vivano in grandi ristrettezze. Allora vi è una ragione di solidarietà umana, oltre che di rispetto verso i colleghi, per valutare questa posizione. Quindi, abbiamo stabilito che quell'assegno di 60.000 lire al mese, cioè 720.000 lire annue, venisse portato a 100 mila lire al mese, cioè ad 1.200.000 lire l'anno.

Altro punto è la questione dell'assistenza sanitaria. A noi interessa affermare il principio che ci sia anche per gli avvocati la cassa malattia. Non debbo ricordare i casi dolorosi di colleghi egregi che, colti da un male, devono essere ricoverati nelle corsie comuni degli ospedali. Giustamente si fa rilevare che gli avvcati, forse, sono l'unica categoria di lavoratori che si trovi in queste condizioni. Eppure, vediamo le funzioni che essi esercitano come difensori d'ufficio, come vicepretori, come componenti delle commissioni delle imposte. Sono tutti servizi resi alla pubblica amministrazione che, da parte sua, non concorre in alcun modo alla costituzione del monte pensioni. Credo che la sensibilità del Governo debba essere anche su questo punto attenta e diligente. Lo Stato, secondo il mio parere, come avviene per i commercianti, è tenuto a dare un contributo annuo per l'assistenza malattie. Se questo punto sarà approvato da tutti i componenti della Commissione, per sottolineare in modo particolare, all'attenzione del Governo la imprescindibile necessità di una provvidenza in merito, credo che faremo non solo opera giusta, ma compiremo il nostro dovere di parlamentari.

Chiedo scusa se in questa mia esposizione ho toccato argomenti propri delle altre proposte di legge che oggi sono all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. È opportuno concludere la discussione sulla prima proposta di legge all'ordine del giorno. Il relatore ha fatto bene ad accennare anche alle altre due proposte di legge, perché sono connesse.

AMATUCCI, *Relatore*. La conclusione cui vorrei pervenire è questa: una volta fissato l'aumento dei contributi tenendo conto che le maggiori entrate, secondo i calcoli più attendibili, ammonteranno a 3 miliardi e 200 milioni di lire, dovremmo esaminare tutte le norme che regolano i vari istituti, per rendere più organica ed armonica la legge. La modificazione proposta dal Senato, con l'adozione di eventuali norme transitorie, per gli avvocati che hanno compiuto una certa età, potremmo prenderla in esame. Ma non potrà essere una norma da inserirsi nel contesto di un nuovo testo senza che questo nuovo testo sia stato esaminato. Quindi, se intendiamo affrontare la discussione delle modifiche proposte dal Senato, occorre sospendere l'esame della proposta di legge Guerrini Giorgio e, a breve data, presenterò la proposta di legge relativa alla revisione totale delle norme di previdenza, in modo da inserire l'emendamento proposto dal Senato nella giusta collocazione ed anche in armonia con le altre disposizioni.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Amatucci per la esposizione e mi sembra di poter sintetizzare il suo pensiero in questo modo: sulla proposta di legge Guerrini Giorgio ed altri, già più volte approvata dalla nostra Commissione nel testo dell'articolo unico, egli – come relatore – è favorevole, mentre è contrario all'emendamento aggiuntivo introdotto dal Senato. Dichiaro aperta la discussione generale.

PALAZZOLO. Una sola osservazione! Non ho nulla in contrario per quanto riguarda la riapertura del termine. Ma, il sostenere che la formula « entro la data di tre mesi » del secondo comma dell'articolo 12 della legge n. 289, abbia dato adito ad errori, potendosi interpretare la medesima dal compimento del 70° anno di età, anziché dall'entrata in vigore della legge, suona offesa all'intera categoria degli avvocati. La disposizione è così chiara che non si può sbagliare.

Comunque, ripeto, non ho nulla in contrario per quanto attiene alla riapertura del termine!

RUFFINI. Vorrei chiedere un chiarimento al relatore, circa la norma aggiuntiva introdotta dal Senato.

Mi sono reso perfettamente conto della validità delle osservazioni fatte e, tuttavia, non mi pare che il comma aggiuntivo proposto dal Senato sconvolga il sistema! Perché, se ci dovesse essere questo sconvolgimento, mi permetterei di manifestare una mia preoccupazione e, cioè, che questa proposta di legge, ad un certo punto, non diventi una questione di principio, o di presa di posizione tra Camera e Senato. Tra modifiche e contromodifiche il testo è già andato avanti e indietro fra i due rami del Parlamento ben quattro volte. E, intanto, gli avvocati muoiono! Così questo beneficio della riapertura del termine, su cui la nostra Commissione già per due volte ha espresso parere favorevole, non è ancora divenuto operante.

In altre parole, penso che se le cose andranno così come stanno andando, ci ritroveremo ancora fra sei mesi a discutere su questo argomento. Pertanto, mi permetto di dire: approviamo il testo trasmessoci dal Senato e non ne parliamo più. Sono ormai otto mesi che questa proposta di legge trasmigra da Montecitorio a Palazzo Madama e viceversa. E ancora oggi ci ritorniamo sopra.

AMATUCCI, *Relatore*. Praticamente si tratta di chiarire il punto che Senato e Camera tendono attuare in modo diverso. Per il Senato, un avvocato esercitando il riscatto, può andare in pensione anche a 60 anni di età.

ROMEO. Mi scusi, ma non era stato posto il principio per cui non si può percepire la pensione che a 65 anni di età?

AMATUCCI, *Relatore*. È proprio questo il punto che ci differenzia dal Senato perché l'altro ramo del Parlamento, con l'emendamento aggiuntivo, intende dare a chi nel 1952, all'epoca della istituzione della Cassa, aveva compiuto 45 anni di età, gli stessi benefici contemplati dalla lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 12, – che, invece, riguarda coloro che avevano compiuto 25 anni di contribuzione alla Cassa – dando ad essi la possibilità di poter esercitare un riscatto di 15 anni. Con questo congegno, studiato dal Senato, un avvocato con 45 anni di età e con la facoltà di riscatto di 15 anni potrebbe percepire la pensione prima del compimento del 65° anno di età: ciò contrasta con il principio dei 65 anni di età.

RUFFINI. Forse qui ci troviamo davanti a un malinteso. Al Senato, probabilmente, si è partiti dall'esame della situazione di fatto del professionista che nel 1952 aveva 50 anni di età.

AMATUCCI, *Relatore*. In questo caso la norma dovrebbe essere diversa e formulata in altro modo. Ma, quando ci si richiama al « ferme restando le altre condizioni » non ci siamo più.

RUFFINI. Allora, mi permetterei di suggerire al relatore un emendamento alla modifica introdotta dal Senato, che valga a risolvere il problema, nel senso di accettare il punto di vista dei colleghi senatori fermo il principio che la pensione, comunque, si percepisce ai 65 anni di età e non già a 66, ecc. Con questo accorgimento, probabilmente, questo testo da noi emendato, passerà al Senato, dato che resteremo fedeli all'intendimento che ha suggerito l'aggiunta proposta dall'altro ramo del Parlamento.

AMATUCCI, *Relatore*. Se si deve modificare, è necessario studiare una norma che abbracci tutti i casi. Tuttavia, sembra a me che inserire oggi questa nuova norma lasciando fuori altri casi altrettanto meritevoli di considerazione, non sia cosa opportuna. Perché, infatti, non dobbiamo, per esempio, considerare coloro che avevano nel 1952 46, 47, 48 anni di età? Se stabiliamo che la pensione, in generale, si consegue in questo modo: anni di età 45+25 anni di iscrizione alla Cassa e adottiamo con una disposizione transitoria, per coloro che non abbiano tanti anni di iscrizione alla Cassa, la facoltà del riscatto, la cosa diventa lodevolissima. Ma, farlo ora, senza esaminare prima le altre disposizioni... non mi sembra opportuno!

PALAZZOLO. Anche se non si chiarisce questo punto particolare, c'è un principio fondamentale da rispettare ed è quello per cui la pensione si consegue a 65 anni di età. E, questo, impedisce ogni altra interpretazione. Pensione a 65 anni di età con cancellazione dall'albo: pensione a 70 anni rimanendo iscritti all'albo.

ROMEO. Penso che basterebbe aggiungere un inciso per dire che il conseguimento del diritto alla pensione, comunque, non può avvenire che al raggiungimento del 65° anno di età. Ciò varrebbe per i quarantenni, i quarantacinquenni, cinquantenni!

AMATUCCI, *Relatore*. Allora, nel testo del Senato andrebbe eliminato questo periodo: « il conseguimento del diritto a pensione ai sensi dell'articolo 12, lettera *d*), della legge 25 febbraio 1963, n. 289 ».

ROMEO. Con l'aggiunta che suggerivo, non ritengo necessario prevedere alcuna sop-

pressione, e credo che tutti i dubbi vengano eliminati.

AMATUCCI, *Relatore*. Si potrebbe pensare ad una formula di questo genere: « Agli iscritti che all'epoca dell'entrata in vigore della legge del 1952 abbiano compiuto una certa età, la possibilità di riscattare gli anni mancanti per avere diritto alla pensione... ecc.

PRESIDENTE. Sentiamo il parere del Governo.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. C'è un problema principale e preliminare. È in grado la Cassa di assumersi questi oneri? Ecco perché il relatore aveva collegato nella sua relazione le altre proposte che sono all'ordine del giorno di questa seduta. Se modifichiamo il sistema della legge concedendo la pensione a coloro che hanno 45 e non anche 50 anni di età, abbiamo delle conseguenze di carattere finanziario. In questo momento, quella commissione ministeriale di cui ha parlato il relatore, sta studiando la questione globalmente con i necessari calcoli attuariali. Con la proposta di legge Amatucci si cerca di risolvere, appunto, questo problema. Accettando l'emendamento del Senato si giunge a un aggravamento degli oneri, per cui dobbiamo risolvere un problema ben difficile. Il problema potrà essere risolto quando si sarà acquisita la certezza del quadro finanziario, altrimenti andiamo ad inserire nell'attuale legge un emendamento che non sappiamo ancora quanto costi esattamente e sconvolge tutto il sistema in atto.

Con l'emendamento del Senato le condizioni di vantaggio che sono previste nella legge attuale per i cinquantenni vengono estese ai quarantacinquenni. E questo comporta un onere. Lo può sopportare la Cassa? Ed è in armonia con la legge attuale o richiede una modifica di fondo di tutta la struttura delle norme in vigore?

AMATUCCI, *Relatore*. Si potrebbe far risultare dal verbale che la Commissione prende impegno di esaminare in sede di revisione delle altre norme questo problema. Se approvassimo la proposta di legge in esame senza approvare il comma aggiuntivo proposto dal Senato e senza dare assicurazione che questo è un argomento che va inquadrato nel sistema generale, significherebbe insabbiare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta, pregando il relatore Amatucci di prendere contatti con il Presidente della Commissione del Senato.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Romeo: Modifica del trattamento di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori previsto dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6 modificata dalla legge 25 febbraio 1963, n. 289 (1884); Amatucci ed altri: Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6 e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali (2069).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, d'iniziativa dei deputati Romeo e Giugni Lattari Jole: « Modifica del trattamento di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori previsto dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificata dalla legge 25 febbraio 1963, n. 289 » e della proposta di legge, d'iniziativa dei deputati Amatucci, Pennacchini, Bosisio, Bova, Cariota Ferrara, Dell'Andro, Cavallaro Francesco, Berlinguer Mario, Fortuna, Martino Edoardo, Sammartino, Cacciatore, Ruffini, Bisantis, Martuscelli, Migliori, Valiante, Amodio, Reggiani, Romeo: « Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6 e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali ».

Le due proposte di legge, già assegnate in sede referente, sono state trasferite in sede legislativa dalla Presidenza della Camera dietro unanime richiesta della nostra Commissione.

Sulle due proposte di legge, abbinate, il relatore, Amatucci, ha facoltà di riferire.

AMATUCCI, *Relatore*. Per quanto riguarda la relazione su queste due proposte di legge, non ho che da ricordare quanto già ebbi a dire in una delle nostre precedenti sedute, allorché la proposta che reca, con altri, il mio nome, venne all'esame della nostra Commissione in sede referente. Dopo la mia relazione, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, vi fu la richiesta unanime perché questa proposta e quella d'iniziativa del deputato Romeo venissero al più presto esaminate in sede legislativa.

In particolare, ricordo quanto segue.

Nel 1952, per la prima volta, venne disciplinata, da un'apposita legge, la previdenza e l'assistenza forense. Nel 1963, si avvertì, sulla base delle esperienze acquisite, la necessità di apportare alla legge del 1952, alcune

modificazioni ed integrazioni. Di entrambe le accennate leggi sono stato il relatore. I consigli dell'ordine ed i congressi forensi che da allora si sono succeduti hanno prospettato l'opportunità di una formulazione più ampia e completa, onde dare alla previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori, un assetto organico e definitivo.

Di tali desideri ed esigenze si rese conto il Ministro di grazia e giustizia, Reale che, in data 18 aprile 1963, ebbe a nominare una commissione di esperti per la redazione di un progetto di legge che disciplinasse, in maniera organica e definitiva, la importante e delicata materia. Di tale commissione ministeriale, io sono il presidente.

La commissione ha proceduto ad un accurato e ponderato esame della materia ed ha deciso di risolvere, con carattere di preminenza e di urgenza, senza pregiudizio delle altre questioni – e, prima tra queste, l'abbassamento dell'età pensionabile da 70 a 65 anni di età, e la cumulabilità delle pensioni – tre problemi.

Il primo, riflette l'ammontare dell'assegno da corrispondere alle vedove ed agli orfani minori o inidonei a lavoro proficuo dei professionisti deceduti prima dell'entrata in vigore della legge 25 febbraio 1963, n. 289, per i quali nessuna previdenza e assistenza è prevista dalle vigenti disposizioni. Si tratta di 800 vedove e 500 orfani!

Si è ritenuto di dover estendere, pertanto, a tali vedove ed orfani, lo stesso trattamento che viene praticato alle vedove ed agli orfani dei professionisti deceduti dopo l'entrata in vigore della legge del 1963, e, cioè, lire 40 mila mensili come minimo, cui si aggiungono le quote d'integrazione per ogni figlio minore.

Il secondo problema riguarda gli avvocati ultrasettantenni, con 25 anni di effetivo esercizio professionale, e gli avvocati invalidi i quali, attualmente, percepiscono un assegno di lire 60 mila mensili.

La commissione ha ritenuto di proporre l'elevazione di tale assegno a lire 100 mila mensili. Si tratta di 2.500 professionisti.

In molte regioni d'Italia, specie in quelle meridionali, la maggior parte degli avvocati anziani o invalidi, vive solamente ed esclusivamente con tale assegno: è quanto mai giusto che venga loro corrisposto un assegno proporzionato alla dignità del professionista.

Il terzo problema è quello relativo all'assistenza sanitaria ed ospedaliera, che la commissione ha creduto di affrontare con carattere di assoluta urgenza. Da anni, sostengo la necessità di tale assistenza ed ebbi a presentare un'apposita proposta di legge.

Fra tutte le categorie di lavoratori che, oggi, godono dell'assistenza sanitaria, solo quella degli avvocati è priva del contributo dello Stato, ad onta degli apprezzati servizi che la classe forense rende alla collettività a titolo prettamente gratuito: si pensi ai vice-pretori onorari, ai conciliatori, ai difensori d'ufficio, alle funzioni di pubblico ministero presso le preture, ai presidenti e componenti le commissioni tributarie, ecc.

Non è pensabile che una categoria di lavoratori, qual è questa degli avvocati e procuratori, possa essere privata dell'assistenza sanitaria, da quella diagnostica a quella chirurgica, e che si continuino a registrare dolorosi e numerosi casi di avvocati che dopo aver onorato la toga, esercitando l'avvocatura – che è una necessaria collaboratrice della giustizia – con dignità, competenza, decoro ed onestà, sono costretti al ricovero nelle corsie comuni dei poveri, perché privi dei necessari mezzi finanziari.

Confido nella sensibilità del Parlamento e del Governo che non potranno essere insensibili alla soluzione di un così urgente e delicato problema.

Mi feci promotore della proposta di legge, oggi al nostro esame, seguendo il parere unanime della commissione ministeriale che, a conclusione della prima parte dei suoi lavori votò un ordine del giorno che ho riportato integralmente nella parte finale della relazione che accompagna la mia proposta. In questo ordine del giorno si afferma il proposito di abbassare, per il conseguimento del diritto alla pensione, il limite di età a 65 anni. Ma gli attuariali fecero notare che, allo stato degli atti, non si poteva affrontare la questione, in quanto mancavano diversi elementi.

Nell'articolo 6 della mia proposta di legge, è contemplata la possibilità di dare lo stesso trattamento alle vedove ed agli orfani dei colgehi morti sia prima che dopo il 1963. In base a questa norma verrebbero a godere del beneficio 800 vedove superstiti e 500 figli superstiti per una spesa annua di lire 342 milioni.

D'altra parte non si potevano dimenticare gli appelli accorati di tanti nostri maestri e luminari i quali con le sessantamila lire mensili, specialmente nei grandi centri, non possono andare avanti. La vita è quella che è e con 60 mila lire mensili non si vive. Quindi, la commissione ha voluto rivedere la posizione di questi avvocati anziani portando l'assegno da 60 mila a 100 mila lire mensili.

La spesa relativa è di 1.250 milioni di lire, più 432 milioni per le pensioni indirette e 1.300 milioni per l'assistenza sanitaria per cui si ha un totale di lire 2.282 milioni.

Era, quindi, necessario vedere come reperire questi fondi, per cui si arrivò alla formulazione dell'articolo che si legge all'inizio della proposta di legge. Come voi frequento le aule giudiziarie ed ho trovato qualche resistenza, qualche critica, perché i contributi sarebbero stati aumentati eccessivamente. Il deputato Guidi, in un colloquio privato, mi ha rivelata la sua perplessità sull'aumento di alcune voci. Perché i colleghi potessero, nella serenità della loro coscienza, decidere, ha fatto approntare dalla Cassa uno schema che pone a raffronto, voce per voce, i contributi fissati con la legge del 1963 ed i nuovi previsti in questa proposta di legge nonché la percentuale di aumento. Per quanto riguarda i contributi professionali contemplati dall'articolo 2 della mia proposta di legge, l'aumento percentuale complessivo è del 22 per cento, mentre per i contributi su provvedimenti giudiziari l'aumento percentuale complessivo è del 27 per cento. Faccio presente che, nell'aumento di questi contributi, tranne qualche voce particolare, non si raggiunge nemmeno la metà di quello che è il parametro della svalutazione della lira dal 1963 ad oggi.

Comunque, se ci sono delle voci da rivedere non ho nulla in contrario. Ma debbo far rilevare che in sede di esame non vanno dimenticate alcune osservazioni. Mi riferisco all'articolo 3, ove al penultimo comma è stabilito che, per i provvedimenti ivi indicati, il rilascio della prima copia non può aver luogo se il contributo non è stato corrisposto. Faccio osservare che, a mio giudizio, questa disposizione non mi sembra applicabile, o per lo meno si dimostrerebbe di scarsa utilità economica, soprattutto rispetto alle altre norme similiari, in cui vige il principio dell'impulso, cosidetto, di ufficio, per cui non vi è una parte tenuta ad anticipare le spese, dato che le copie vengono rimesse d'ufficio dalla segreteria all'ufficio tributario per l'esecuzione.

Quando, in pratica, discutiamo un ricorso dinanzi alla commissione centrale delle imposte, non è che della decisione si facciano delle copie! E, allora, prego i colleghi di considerare che, in questo caso, mi sembrerebbe opportuno che la riscossione dei contributi fosse demandata agli uffici del Registro, sulla base di elenchi trasmessi per conoscenza alla Cassa. Praticamente, per ogni ricorso o causa, sarebbe la segreteria centrale che segnala alla Cassa ed all'ufficio tributario delle imposte queste decisioni, ai fini della riscossione.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, si sono già avute delle critiche e censure. Comunque, mi pare che occorra precisare due cose: stabilire che le prestazioni sanitarie decorrono dopo un certo periodo dalla domanda – il che sembra logico – e, secondo, stabilire un limite massimo di età per chiedere l'assicurazione della Cassa malattia, onde impedire che ad essa si iscrivano soltanto gli anziani e non i giovani. Salvo, naturalmente, qualche disposizione transitoria.

Anch'io sono animato dal desiderio di approfondire lo studio della mia proposta di legge, e sono interessato a che tutti i colleghi diano un contributo al varo di una legge particolarmente attesa.

Devo anche dare atto al collega Guidi, per il fatto che, essendomi rivolto a lui, come ad altri colleghi – avendo intenzione di far firmare da tutti la proposta di legge – egli mi dichiarò che non era contrario al principio informatore della proposta, pur sostenendo che, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, dal suo punto di vista questa doveva venire dallo Stato. Conseguentemente ha declinato di firmare la proposta perché una sua adesione avrebbe potuto significare una rinuncia a questa tesi, che è fondamentale per la sua parte politica.

Comunque, ripeto, lo ringrazio e sarò, come sempre, particolarmente attento alle sue osservazioni e a quelle di tutti gli altri colleghi.

Vorrei aggiungere una sola cosa: teniamo presente che noi, avvocati legislatori, ci siamo sempre imposti come primo, essenziale, dovere quello di pensare agli altri. Ma, per una volta, pensiamo un po' anche alle cose nostre! Gli avvocati sempre pensano agli altri. E, che pensino molto poco a se stessi lo vediamo giornalmente. Magari compiono una opera di bene, ma sempre per gli altri, non per loro stessi.

Ma, se dovessi fissare in una immagine ed in un motto la professione dell'avvocato, metterei una lucerna, con un cartiglio: « Alios servendo consumo! ».

Concludendo, penso che ciascuno di noi vorrà contribuire con le proprie osservazioni a far sì che questa legge possa essere approvata.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Amatucci. La sua relazione vale evidentemente anche per la proposta di legge di iniziativa del deputato Romeo.

AMATUCCI, *Relatore*. Certamente! La proposta Romeo riguarda in linea di massima i

contributi, e siamo d'accordo. Nello spirito è omogenea alla mia.

PRESIDENTE. L'unico punto da rilevare è la portata del penultimo comma dell'articolo 4 della proposta Romeo, dove si precisa che il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale, e con quella dello Stato.

AMATUCCI, *Relatore*. La pensione agli avvocati non viene corrisposta dallo Stato, ma la paghiamo noi stessi avvocati. Non vedo quindi perché debba essere esclusa la cumulabilità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUIDI. Il gruppo comunista concorda con i fini ispiratori della proposta di legge Amatucci. Non è, invece, d'accordo sul modo con cui si individuano i mezzi per fronteggiare le maggiori spese. È questo un problema di orientamento ed anche un problema politico. Non c'è dubbio che per quanto concerne la materia previdenziale ed assistenziale degli avvocati la carenza dello Stato è evidente mentre per ogni altra categoria lo Stato interviene direttamente con contributi. Sottolineo che l'assistena rappresenta un dovere di solidarietà, costituzionalmente previsto, che deve avere la sua concreta attuazione.

Comprendo che il collega Amatucci si è trovato di fronte al problema della quadratura del cerchio. Dovendo risolvere il problema, è stato costretto a ricorrere ad una soluzione che, però, a mio avviso non è una soluzione accettabile, perché se si rifiuta la lotta, per far sì che lo Stato sia presente in questa gara di solidarietà, le conseguenze sono inevitabili. La soluzione adottata prevede, praticamente, tutta una serie di tasse, che sono tasse di pensione. Questo, credo che sia l'aspetto più serio di tutto il problema. Per noi, che ci preoccupiamo di far sì che la pensione sia data come un diritto, che la previdenza e l'assistenza siano date come un diritto, risolvere il piano finanziario attraverso un onere diretto per i cittadini, ci sembra un fatto non solo poco dignitoso, ma anche grave, che in definitiva esaspera il fenomeno. da tutti lamentato, del costo della giustizia e che con questa proposta di legge viene aggravato. Oggi, per il cittadino che chiede il certificato penale, l'aumento di spesa dipende dalla necessità di colmare determinati *deficit* di ordine previdenziale e assistenziale. È una soluzione che, comunque, incide su terzi. Il cittadino che ha bisogno del servizio della giustizia deve pagare questa ulteriore tassa per le gestione della cassa di previdenza!

Difficile è tacere su questo punto, anche se comprendiamo l'attesa dei vecchi pensionati, degli avvocati. È un'attesa degna di ogni rispetto. Però, per far sì che il riordinamento delle pensioni progredisca tenendo conto di questa esigenza, per riannodarci alla conclusione del relatore Amatucci sulla funzione sociale dell'avvocatura, dobbiamo sottolineare questo aspetto e riteniamo utile che un gruppo del nostro parlamento italiano sollevi tali perplessità, ritenendo che sia un dovere dello Stato far sì che, almeno, una simile preoccupazione sia tenuta nel debito conto allorquando si affronterà il problema del riordinamento generale della materia, preannunciato dalla stessa relazione Amatucci.

Credo che tutti avranno compreso lo spirito delle mie obiezioni e osservazioni. Non vogliamo portare intralcio alla proposta di legge o ritardarne il corso; però sentiamo di dover sottolineare questo aspetto: che lo Stato sia presente nei confronti di una categoria che abbiamo già definito, in sede di riforma dell'ordinamento forense, essenziale ai fini della giustizia. Ci sembra, quindi, contraddittorio che lo Stato sia assente, mentre è presente doverosamente anche se inadeguatamente, nei confronti di altre categorie di lavoratori. Queste sono le mie osservazioni essenziali, e voi ne comprenderete lo spirito informatore.

PENNACCHINI. Comincio con la rituale osservazione sulla relazione del collega Amatucci, definendola egregia, non perché questo sia un aggettivo divenuto ormai obbligatorio per uno che prenda la parola dopo il relatore, specie quando si tratta di un autorevole collega come il deputato Amatucci, ma perché la relazione ha dimostrato un senso di profonda umanità, un grande cuore. Ha rivelato una dolorosa sensibilità verso la categoria degli avvocati che, veramente, fa onore al nostro collega e, da parte nostra, non c'è che da prenderne atto con viva sodisfazione, anche perché in gran parte condivido quanto egli ha detto.

Il collega Amatucci ha toccato con la sua proposta di legge e con la sua relazione tre punti che, a mio avviso, sono i più urgenti, in attesa, poi, di una revisione organica e generale di tutta quanta la materia.

Uno di questi punti è quello della necessaria perequazione nel trattamento per i casi di avvocati deceduti prima e dopo l'entrata in vigore della legge del 1963.

Scorro rapidamente i vari articoli della proposta Amatucci, per alcune osservazioni

che, più che formare oggetto di emendamenti, hanno l'intenzione di fornire motivi di meditazione al relatore e al Governo per quelle decisioni che la Commissione vorrà adottare.

Desidero subito dichiarare, a mio personale giudizio, che alcuni punti di vista sottolineati dal collega Guidi, collimano perfettamente con i miei, in gran parte almeno. Ritengo, ad esempio, che gli aumenti previsti con gli articoli 2 e 3, rispettivamente indicati dal relatore nel 22 e 27 per cento, rappresentino un onere che ci deve fare profondamente riflettere.

Anche chi parla, nel fare questo rilievo, desidera dire che l'osservazione non intende minimamente scalfire o diminuire d'un solo centesimo la somma che dovrà essere erogata. Ciononostante, non posso sottacere un senso di viva preoccupazione per la portata e la misura degli aumenti. E, lo ha già detto molto bene il deputato Guidi, specialmente per quanto riguarda l'articolo 4.

Io, lo ripeto, sollevo queste osservazioni soltanto partendo dal presupposto che convenga trovare un'altra forma, un altro sistema che consenta, riducendo questi aumenti, di erogare ugualmente agli aventi diritto. le provvidenze previste dalla proposta di legge in esame. Se ciò non fosse possibile, l'osservazione mia non dovrebbe avere importanza perché, innanzitutto, è nostro dovere assicurare a questi avvocati, nostri colleghi, il dovuto trattamento.

Certamente, però, penso che, collegandoci anche a quanto abbiamo di recente stabilito con l'approvazione della legge forense, ed essendo ciascuno di noi convinto della necessarietà per la giustizia, per la collettività e per lo Stato, della funzione e della figura dell'avvocato, penso – dicevo – che nessuno, dall'esame dell'intero problema, può esimersi dal dare il proprio contributo alla soluzione del problema stesso.

E, su questo punto, mi pare che non vi sia ragione di osservazioni di sorta.

Il problema dell'aumento della pensione corrisposta agli avvocati ultra settantenni, rappresenta un altro punto. E, qui, il mio pensiero ritorna a quella seduta quando la nostra Commissione discusse la legge del 1963. Il fatto che, allora, non fu possibile accogliere integralmente le mie richieste di aumento e di estensione della pensione, per ragioni economiche, non ha impedito ai deputati Amatucci e Romeo di farne oggetto, in questa legislatura, di apposite proposte di legge. E, di questo, devo dare atto ancora una volta alla sensibilità dei proponenti.

Il terzo punto riguarda l'assistenza sanitaria. Anche questa è sommamente necessaria e urgente. E dobbiamo dire grazie a coloro che si sono fatti carico della questione.

Passo agli altri articoli della proposta di legge Amatucci, soffermandomi rapidamente sull'articolo 7, secondo comma. Osservo che è prevista una esclusione alquanto drastica, circa il trattamento in fatto di assistenza, nei riguardi degli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità. Comprendo benissimo i motivi che hanno ispirato questa norma ed i suoi limiti. L'esiguità, cioè, dei fondi posti a disposizione per l'assistenza. Al riguardo, un mio emendamento, nella passata legislatura, era destinato – trattandosi analoga proposta – a portare 50 milioni di lire in aumento del fondo destinato all'assistenza, proprio perché mi rendevo perfettamente conto dell'esiguità dello stanziamento. Ma, perché volere aprioristicamente escludere coloro che già fruiscono dell'assegno di invalidità o vecchiaia dal diritto all'assistenza? In linea generale ammetto che chi fruisce di questo beneficio si trova in condizioni migliori rispetto agli altri, ma nessuno può escludere il caso di avvocati che fruiscano di questa pensione – per altro assai, assai modesta! – e che abbiamo tuttavia egualmente una necessità viva, pressante, forse più pressante ancora che in altri che non ne fruiscono, di avvalersi del diritto a questo trattamento. Il costo materiale, direi, scompare di fronte al valore morale! In questo modo, la solidarietà della classe, dimostrata nei confronti di chi ha servito per lunghi anni egregiamente la professione, credo possa dare una migliore visione del domani e, conseguentemente, una tranquillità interiore, ben maggiore di quella che può derivare da quel modesto sussidio o contributo che potrebbe venire erogato!

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, ho preso atto della dichiarazione del relatore che con questa proposta di legge non si vuole affrontare e risolvere l'intera materia, ma soltanto alcune parti ritenute più urgenti ed indilazionabili. Pertanto, non so se le mie osservazioni potranno essere più pertinenti nella trattazione, che si farà quando si allargherà la materia nel senso di comprendere tutta la casistica che si riferisce a questa categoria, oppure se non sia il caso di inserirle fin d'ora nel contesto della proposta di legge che stiamo esaminando.

Osservo che all'articolo 11 ultimo comma è detto: « Le prestazioni sanitarie consistono nell'assistenza ospedaliera tanto medica che chirurgica, negli accertamenti diagnostici e di

laboratorio e nelle cure fisiche ». Ma questa è una assistenza sanitaria estremamente ridotta ! Innanzi tutto sono esclusi i medicinali e l'assistenza domiciliare. Possiamo fare una legge che riguarda persone di età avanzata senza dar loro il diritto di essere visitate dal medico, e di ricevere gratuitamente i medicinali, che oggi, chiunque appartenga al mondo del lavoro o sia pensionato riceve ?

L'articolo 12 riguarda una questione che ricorre assai spesso. Dice giustamente il proponente che possono usufruire dell'assistenza sanitaria coloro che ne fanno domanda, ad eccezione di coloro che sono obbligatoriamente assicurati contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico. Non so se sia il caso di precisare ulteriormente la portata della norma. In tutte le forme di assistenza questa norma viene riportata e, assai spesso, si verifica il caso che chi ha diritto a ricevere l'assistenza da più parti, poi ne rimane privo, perché non si sa quale è l'ente che deve provvedere. Non so, data la categoria cui ci riferiamo, se per evitare questa possibilità che ho enunciato non sia il caso di sopprimere il primo comma dell'articolo 12 per dare la certezza assoluta dell'assistenza sanitaria indipendentemente da qualche caso, del resto a mio avviso assa sporadico, in cui questa assistenza sanitaria potrebbe essere ricevuta da due parti. Preferirei che fosse ricevuta da due parti, piuttosto che da nessuna. Infine, una ultima osservazione, che si ricollega ad una preoccupazione che il relatore ha espresso: quella di fissare un limite di età, per evitare che alla Cassa si iscrivano soltanto gli anziani. Non so se, invece di fissare un limite di età, non sia il caso di rivedere il concetto un po' vago della volontarietà dell'iscrizione all'assistenza sanitaria. È da ritenere che l'assistenza sanitaria volontaria costituisca, ormai, un concetto superato, perché in senso relativo è inevitabilmente oneroso. Infatti, la volontarietà allontana i giovani che sono in buona salute, salvo richiamarli quando divengono anziani, per cui, praticamente, convoglia la volontarietà dell'assistenza soltanto nei bisognosi di cure, cioè negli elementi passivi, contravvenendo al concetto della generalizzazione degli oneri, che può assumere anche sotto questo aspetto una forma assicurativa.

Ecco, perché, invece del limite massimo di età, che sarebbe assai difficile stabilire in relazione al diverso stato di salute dei vari aventi diritto, mi permetterei di consigliare la trasformazione dell'iscrizione da volontaria in obbligatoria.

Ho fatto queste semplici osservazioni che mi sono affiorate spontaneamente dall'esame della proposta di legge, soprattutto nel ricordo dell'approfondita discussione che facemmo nel 1963 nonostante l'urgenza di decidere per l'imminente spirare della legislatura stessa. Ma non faccio una questione di principio e, quindi, non presento emendamenti. Soltanto desidero raccomandare questi punti alla sensibilità del relatore e del Governo, perché siano oggetto di profonda e meditata attenzione.

REGGIANI. Mi rendo conto che il mio intervento va preso nei limiti di quello che merita, perché non dispongo di alcun calcolo in ordine alla misura ed alle previsioni con cui sono stati individuati i cespiti che si ricercano con i mezzi previsti dagli articoli 3, 5 e 6 della proposta di legge Amatucci. Voglio anche dire che le ragioni addotte dal collega Guidi sono ovvie e di rilevante importanza. Meritano, però, di essere soppesate per non allarmarci oltre una certa misura in relazione a quello che può essere ritenuto il movente morale di questo tipo di riscossione. Le voci previste dall'articolo 2 sono delle contribuzioni che partono direttamente dall'avvocato e su quelle credo che non ci sia motivo di osservazioni. Le voci di cui all'articolo 3, viceversa, a prima vista sembrano costituire una tassazione per il cittadino ma, in pratica, forniscono il mezzo per individuare una determinata categoria che, chiedendo con più frequenza questo tipo di servizio, è giusto che contribuisca. Ciò che, viceversa, è allarmante è la tassazione sul certificato penale: è elevata e si riferisce ad un documento che si chiede con molta frequenza.

Capisco che, probabilmente, nell'inserzione di questa voce si è proprio tenuto conto anche della frequenza del ricorso a questo tipo di certificato; però il contributo sul certificato penale è, in ogni caso, troppo elevato e mette in risalto quei tali inconvenienti che non vanno sottovalutati in ordine al modo con cui vengono reperiti i fondi.

Sarei anche d'accordo nell'istituzione dell'assistenza sanitaria obbligatoria e non facoltativa proprio per aumentare la platea dei contribuenti.

Non ho altro da dire, se non che ringraziare il collega Amatucci per la sua relazione appassionata e convincente.

CACCIATORE. In materia di pensione noi sappiamo che vi sono due principî: il principio della solidarietà non all'interno della stessa categoria – solidarietà nazionale – e,

il principio della mutualità, per cui si agisce all'interno della stessa categoria. Fino a questo momento, per la pensione degli avvocati, è in vigore il principio della mutualità.

Ora, invece, ricorriamo al principio della solidarietà, in quanto facciamo ricadere il peso della nostra pensione su alcuni cittadini, e non su tutti i cittadini. Ecco, perché, sono contrario ai contributi previsti dall'articolo 4. Ma, anche per quanto concerne l'articolo 3, credo che si debba andar cauti perché, in questo modo, aumentiamo il costo della giustizia, che è già altissimo. E, per di più, facciamo ricadere questo costo della giustizia su alcuni e non sulla totalità dei cittadini.

Ora, dopo aver esaminato la questione ne ho tratto la conclusione che, tenuto conto sia del costo del « cicerone » sia del costo delle tasse e contributi da pagare, per alcuni provvedimenti arriveremmo a questo: ogni avvocato, specialmente in materia civile, se vorrà iniziare con serietà un giudizio, dovrà chiedere in partenza centomila lire ! Ovviamente, con quel che costano i bolli e tutti gli altri contributi che sono già stati posti a nostro carico o a carico del cliente, per quanto riguarda la pensione ai magistrati, gli aumenti ai cancellieri e tutti gli altri aumenti, il costo della giustizia, già forte, sarà in avvenire ancora più forte.

Quindi, praticamente, mentre vogliamo dare dei benefici ai pensionati, creiamo un danno per coloro che ancora non vanno in pensione, dato che, sicuramente, tutto questo diminuirà il numero degli affari.

Ora credo che, veramente, convenga chiedere l'intervento dello Stato ! È chiaro che lo Stato deve tener conto di questa nostra collaborazione e, quindi, intervenire come già interviene in favore di altri lavoratori autonomi. Non è che pensi con invidia ai coltivatori diretti, agli artigiani, ecc., ma dico che gli avvocati dovrebbero essere posti almeno sullo stesso piano ! Se è stato un successo quello conseguito dagli artigiani e dai coltivatori diretti, che hanno avuto il contributo dello Stato, perché un simile obiettivo non deve essere anche una conquista della classe forense, quando veramente gli avvocati sono dei collaboratori dello Stato per quanto riguarda il settore della giustizia ? Sono a volte difensori d'ufficio, pubblico ministero, a volte anche giudici. E, allora, perché lo Stato non dovrebbe intervenire per fare in modo che ci sia una pensione conveniente che, nel contempo, non pesi esclusivamente sulle nostre spalle e su quelle di determinate categorie di cittadini ?

Per quanto riguarda l'assistenza malattia, condivido le idee qui espresse poc'anzi dal deputato Pennacchini. Però vorrei fare una considerazione di carattere generale, essenzialmente umana, per quanto riguarda l'articolo 13. Si parla di « ascendenti conviventi a carico ». Ma, molte volte, il figlio è minore o inabile al lavoro e il nonno riprende proprio la professione per sostituire il figlio. Ora, non è che i nipoti non debbano essere ritenuti conviventi a carico !

PRESIDENTE. Per informazione, ed anche per un contributo alla discussione, porto qui una voce di dissenso che non viene da me. È mio dovere farlo anche perché proviene da un organismo particolarmente qualificato composto dai presidenti dei consigli dell'ordine della Lombardia, che si riuniscono ogni due, tre mesi, per discutere i problemi della professione.

Le loro preoccupazioni in questa materia riguardano l'assistenza sanitaria, mentre sono perfettamente d'accordo, per il resto, sulla proposta di legge Amatucci. Le preoccupazioni sono dettate dal modo con cui dovrebbe essere erogata l'assistenza sanitaria, vale a dire, cameretta o non cameretta, prima o seconda classe, ecc., e, dalle iscrizioni abusive che tuttora esistono, a loro avviso, non solo agli albi ma, soprattutto, alla Cassa di previdenza e assistenza.

Anche perché, un articolo sull'ordinamento della Cassa prevede che presupposto per l'iscrizione alla Cassa dev'essere l'esercizio continuativo della professione. Però, non vi sono controlli sufficienti e gli stessi consigli dell'ordine, sembravano essere piuttosto larghi di vedute, per cui capita a volte di vedere iscritte alla Cassa persone che non hanno il requisito dell'esercizio continuativo della professione. I presidenti dei consigli dell'ordine della Lombardia chiedono che la Cassa sia estremamente vigile, eventualmente avvalendosi della collaborazione di due o tre ispettori che abbiano tutti i poteri per raccogliere informazioni sulla regolarità o meno di determinate iscrizioni presso i vari consigli dell'ordine. E si suggeriva che, se proprio si vuole arrivare alla assistenza obbligatoria, come del resto prevede l'articolo 11 della proposta di legge in esame, si preveda la contrattazione con un istituto specializzato nell'assistenza malattia scelto fra quelli che già esistono e che hanno dato prova di buona riuscita. Questo, al fine di evitare che una prestazione fatta da un istituto privato, come questo C.A.M.P.A., che mi viene suggerito, possa essere migliore di

quanto non avvenga con la nostra organizzazione!

Io vi leggo, se consentite, le ragioni di merito che secondo questi colleghi sconsigliano l'adozione di un provvedimento in materia:

« *a*) Nell'XI convegno distrettuale degli Ordini del distretto di Milano tenutosi a Salice Terme il 26 settembre 1964, venne deliberato all'unanimità un ordine del giorno decisamente contrario all'assunzione dell'assistenza sanitaria da parte della Cassa nazionale di previdenza.

b) Nel XII convegno distrettuale degli stessi Ordini, tenutosi a Busto Arsizio il 28 novembre 1964 venne ribadito, sempre alla unanimità, lo stesso concetto con la conferma dello stesso ordine del giorno.

c) Nel XIII convegno distrettuale degli stessi Ordini, tenutosi a Monza il 13 marzo 1965, sentita la relazione del delegato del distretto di Milano alla Cassa di previdenza, per la terza volta ed all'unanimità si è deplorato il proposito di attribuire alla Cassa un imprecisato servizio di assistenza sanitaria ».

Ciò premesso, vi riassumo le argomentazioni ampiamente e ripetutamente dibattute sia nei tre convegni distrettuali, sia nell'assemblea dell'Ordine di Vigevano:

« 1) Il desiderio di un'assistenza sanitaria è fortemente sentito dall'intera classe forense perché simile servizio, di indiscussa rilevanza sociale, è uno dei tanti bisogni della società moderna.

2) La soluzione del problema non può, tuttavia, essere cercata in modo affrettato e precipitoso, perché la sua urgenza può trovare un ragionevole rimedio nelle assicurazioni volontarie attualmente in corso e largamente diffuse.

3) L'attuale situazione della Cassa di previdenza non può sopportare altri aggravi di bilancio e le maggiori entrate prevedibili (con pesanti oneri a carico dei professionisti forensi e del costo della giustizia in genere) debbono essere integralmente destinate a un progressivo aumento delle pensioni di anzianità, la cui gestione deve essere lo scopo primo e veramente istituzionale dell'Ente.

4) Fino a che la Cassa di previdenza non abbia raggiunto un tranquillante assetto finanziario e patrimoniale, è imprudente lasciarsi attrarre da tendenze innovatrici, pur lusinghiere per le loro generose finalità.

5) L'assitenza sanitaria (come del resto la Cassa di previdenza in genere) deve essere impostata su sani criteri di matematica attuariale, che sostanzialmente devono commisurare le uscite alle entrate.

6) Fino a che non si metterà in essere un rigido controllo circa gli effettivi contribuenti alla Cassa, si avrà una costante sproporzione fra le entrate, professionisti realmente esercitanti, e le uscite, professionisti usufruenti dei servizi. Simile inconveniente, che costituisce forse l'unica piaga, spesso inconfessata, della Cassa, non può consentire a questa l'assunzione di nuovi oneri.

7) Esistono, attualmente, numerose compagnie di assicurazione che forniscono l'assistenza sanitaria a costi veramente competitivi. Alcune di tali compagnie sono altamente specializzate, ad esempio la C.A.M.P.A. di Bologna, cui hanno aderito moltissimi professionisti a titolo individuale e interi gruppi o sindacati, e dànno servizi inappuntabili.

8) Non esiste alcuna ragione perché la Cassa di previdenza possa dare l'assistenza sanitaria (a parità di prestazioni, di categoria, ecc.) a costi inferiori. L'entusiastica adesione di alcuni professionisti alla ventilata assistenza sanitaria da parte della Cassa parte necessariamente dalla convinzione, erronea, e comunque indimostrabile, di poter ottenere uguali servizi a costi inferiori.

9) Se la Cassa di previdenza proprio volesse, contro il ragionato parere di molti interessati, fare qualcosa per la assistenza sanitaria, farebbe cosa più utile a studiare una polizza nazionale tipo da propagandare fra gli iscritti perché possano stipularla con qualsiasi compagnia d'assicurazione, C.A.M.P.A. compresa. Solo in un secondo tempo, raggiunta la necessaria esperienza e acquisiti gli indispensabili dati statistici, potrebbe mettere allo studio l'assunzione del servizio in proprio.

Ciò rilevato in linea generale, il Consiglio dell'ordine di Vigevano, in particolare osserva:

10) Il principio della volontarietà della assicurazione malattie è frustrato dal contributo che la Cassa darebbe, attingendolo dai fondi, già abbastanza scarsi, di tutti, e cioè anche di coloro che non si assicurano perché già validamente assicurati altrimenti.

11) Questo contributo, che risolve semplicisticamente il problema dei costi, spiega, ma non giustifica, il basso premio di assicurazione.

12) Secondo precisi calcoli attuali, il premio medio di assicurazione (per assistenza di prima categoria, in cameretta, con assistenza diretta e indiretta, rimborso totale spese, ecc., cioè assistenza massima) si aggira sulle lire 16.000 annue *pro capite*.

13) I premi previsti sono solo apparentemente intorno a tale importo, infatti interviene la strana integrazione di cui al punto 10 che precede, e sono palesemente insufficienti se si considera che dovrebbero valere non già *pro capite*, ma per l'intero nucleo familiare! Ciò significa che l'assicurazione non può dare certamente l'assistenza massima sopra ricordata.

14) Fino a che non sia dimostrato che la proposta assistenza sia meno costosa, a parità di servizi, di quelle esistenti, non si vede perché dobbiamo abbandonare le assicurazioni attuali, note, per quella che viene proposta, assolutamente ignota ».

È una voce autorevole e meditata che perviene a noi e di cui dobbiamo tener conto.

ZOBOLI. Io rimango perplesso dalle segnalazioni che vengono fatte da questi dirigenti di consigli dell'ordine. In sostanza si nota questo: che non si tiene conto di un principio che dovrebbe essere accettato, perché è morale, perché è sociale: quello di collocare a fianco della previdenza la voce dell'assistenza. Tutte le considerazioni che sono state fatte mi sembrano molto strane. Per esempio le iscrizioni abusive di non esercenti con continuità la professione! Ma ci deve pensare l'ordine! È proprio l'iscrizione nell'albo che deve essere controllata; se non c'è l'esercizio della professione oppure, se si tratta di un impiegato o altro, deve subentrare il controllo previsto dalla legge forense. Se il controllo degli effettivi requisiti per essere iscritti nell'albo professionale fosse fatto con severità e continuatività, sarebbe superata ogni preoccupazione. La premessa per essere iscritti nella Cassa di previdenza è quella di essere iscritti nell'albo professionale.

Il collega Pennacchini ha fatto una proposta che è in linea con il principio sociale della nostra legislazione, ed è quella dell'iscrizione obbligatoria. L'iscrizione alla Cassa di assistenza, non deve diventare una specie di fatto esclusivamente mutualistico, ma deve essere un principio obbligatorio per tutti. I principî che ancora oggi dominano in questo ed in analoghi campi sono dei principî superati, come quelli che vengono opposti alla assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale che in questi anni tante polemiche e discussioni hanno sollevato; vediamo che sono i detentori di interessi privati, le società di assicurazione che non vogliono l'obbligatorietà della assicurazione con la preoccupazione che ne deriva temendo una ulteriore estensione dei compiti dello Stato, preoccupati del mantenimento dei loro interessi privati. Ma è chiaro che l'assicurazione obbligatoria è un fatto sociale d'importanza tale che non può essere condizionata dalla preoccupazione di gruppi economici. Non credo che questa preoccupazione sia solo mio pensiero, ritengo, invece, che sia un concetto condiviso da tutti. Non siamo qui a legiferare per lasciare le cose come stanno a vantaggio di enti, di aziende che hanno, in questo campo, i loro interessi economici. Invece, portare l'assistenza, come la propone il collega Amatucci, ad un fatto avente valore sociale, mi sembra che questo debba essere l'aspirazione e lo scopo del nostro compito di legislatori. Dovrà essere studiata, dovremo esaminare il reperimento dei mezzi, è vero, ma mi pare che la proposta Pennacchini sia già di per se stessa una cosa di considerevole importana. Studiamo il problema, quindi; studiamolo bene, ma non fermiamoci nel nostro compito che non dovrebbe avere remore di questo genere!

PENNACCHINI. Con tutto il rispetto che ho per il consesso che ci ha inviato queste proposte e suggerimenti, nutro forti perplessità circa l'opportunità di accoglierli! Se non erro, questo Consiglio dell'Ordine...

PRESIDENTE. È una specie di unione di curia; sono i presidenti dei consigli dell'ordine della Lombardia!

PENNACCHINI. ..ha proposto, non dico l'accantonamento, ma una trattazione diversa della assistenza sociale: primo, perché l'attività della Cassa sia svolta in esclusiva; secondo, perché non considera idonea la Cassa a svolgere l'attività sanitaria. E, qui, non si comprende bene cosa intende sostituire alla pretesa inidoneità della Cassa! Non certo, mi pare, una possibilità da parte della Cassa medesima di affidare in gestione la propria attività ad uno degli enti!

Mi sembra che ci si voglia rivolgere a forme d'assicurazione privata, ricorrendo a compagnie assicuratrici private, cioè ci si rifugia in questa forma assicurativa che, credo unanimemente, è stata esclusa da tutti, in quanto si è rilevata addirittura la necessità di un intervento integratore dello Stato in questo settore della assistenza.

Circa il punto della volontarietà, connessa con il principio costituzionale, è vero che, qui, è prevista una norma per cui si verrebbe a stabilire una certa generalità, da parte di tutti gli iscritti, quanto alla contribuzione. Però, una cosa è un contributo rapportato al singolo e, un'altra cosa, è un contributo obbligatorio generalizzato a tutti.

Quello che, veramente, mi stupisce è la eccezione di costituzionalità che è stata fatta. È vero che l'articolo 18 della Costituzione stabilisce la libertà di associazione, ma questo principio non è, qui, in discussione. Ognuno ha diritto di aderire a quella forma di associazione che più ritiene consona alle proprie convinzioni, opinioni, azioni, ecc, ma qui, la cosa è diversa. Si tratta di un contributo che viene versato per avere, in cambio, i benefici della assistenza e previdenza. Giustamente ha detto prima di me il collega onorevole Zoboli che, allora, sarebbe anticostituzionale anche l'assicurazione obbligatoria nel settore della circolazione stradale!

Questa, quindi, mi sembra una esagerata illazione nell'interpretazione della norma costituzionale che, secondo me, nulla ha a che fare con questo problema.

Per questi motivi, pur apprezzando l'animo di coloro che ci hanno sottoposto questo suggerimento circa le forme da dare alla assistenza, a loro giudizio più idonee, francamente direi di non tenerle in considerazione, perché mi sembrano in contrasto con lo spirito che anima la Commissione nel cercare di risolvere questo problema.

ROMEO. Il relatore ci ha poc'anzi illustrato alcuni fondamentali concetti che, senza dubbio, è bene tener presenti nella discussione. Ho inteso, anche, le proposte o suggerimenti fatti dall'associazione degli avvocati dei vari collegi della Lombardia che, devo dire, mi lasciano molto perplesso.

Evidentemente, qui ci troviamo davanti a due problemi. Uno che riguarda la previdenza e che, ovviamente, va regolato. C'è, poi, il problema della assistenza malattia che investe il principio della solidarietà perché, tutti ne hanno diritto.

Mi rendo conto delle perplessità che vi possono essere sul punto se sia opportuno o meno far confluire questo servizio nell'ambito dell'attività della Cassa nazionale di assistenza e previdenza a favore degli avvocati e procuratori, in quanto è un istituto non attrezzato. Ed allora credo che l'impostazione da dare al problema possa essere la seguente: obbligatorietà per questa forma di assicurazione contro la malattia, ma al di fuori della specifica attività della Cassa, affidando il servizio ad un ente che potrebbe anche essere un istituto che già fornisce queste prestazioni per altre categorie, con il contributo statale. In tal modo si avrebbe una convergenza della Cassa e dell'istituto di malattia. Gli avvocati svolgono una attività che rientra in quella della sfera dello Stato. Gli avvocati sono elementi indispensabili al buon funzionamento della giustizia, e come tali hanno diritto ad una forma di assistenza malattia che potrebbe trovare le sue basi economiche, oltre che nel contributo dello Stato, anche in quello a carico degli avvocati. Questo contributo potrebbe, a sua volta, essere determinato in base al reddito di ricchezza mobile di ciascuno degli interessati.

Ecco, quindi, che attraverso il contributo dello Stato, che è obbligato per tutti i cittadini a dare l'assistenza sanitaria, nonché attraverso una contribuzione da parte degli avvocati, che potrebbe essere determinata – ci possono essere anche altre forme – sulla base della iscrizione nei ruoli di ricchezza mobile si potrebbe far fronte alla spesa necessaria. Si tenga presente che l'iscrizione nei ruoli di ricchezza mobile dimostra anche l'esercizio effettivo della professione, per cui non potrebbero beneficiare di questo servizio quelli che non danno attività all'esercizio professionale.

Queste osservazioni raccomando alla vostra considerazione e al vostro esame.

CACCIATORE. Sarebbe bene che noi conoscessimo il costo della assistenza completa e converrebbe chiederlo all'I.N.A.M. In base a questa conoscenza ci potremmo regolare sia per il contributo da imporre a ciascun iscritto sia per quello da chiedere allo Stato. Non sarebbe male conoscere anche il costo separato dell'assistenza prevista dall'ultimo comma dell'articolo 11. Con questi elementi potremmo regolarci anche perché 20.000 lire a carico degli avvocati possono essere poche o molte. Anche per il contributo da parte dello Stato dobbiamo conoscere l'entità di quanto dovremmo chiedere. Credo che lo Stato già oggi intervenga, perché attualmente vi sono degli avvocati vecchi e malati ricoverati in istituti di mendicità o in ospedali. Quindi la collettività nazionale già risente di questa spesa.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Questa proposta di legge, come è stato già chiarito nella relazione, tende a portare a soluzione alcuni problemi che sono ritenuti più urgenti, in attesa che la materia trovi la sua organica regolamentazione in base ai lavori che la commissione ministeriale, istituita a suo tempo per la revisione di tutto il problema, porterà a termine. Anzi, questa proposta di legge, è una anticipazione dei lavori di questa commissione, che si è trovata unanime nel portarli avanti, come una strada da imboccare per gli ulteriori sviluppi, soprattutto per risolvere il problema centrale.

A parte le varie questioni circa il problema soprattutto dell'assistenza sanitaria, questioni da discutere e per le quali il Governo si rimette completamente alla Commissione, sul problema di fondo del reperimento dei fondi ci sono delle perplessità proprio su questo tipo di tassazione che viene realizzata per uno scopo preciso. Tuttavia il Governo non crede di opporsi a che la proposta vada avanti, perché condivide le finalità che essa si prefigge e la sua approvazione assorbirebbe anche la maggioranza delle altre proposte di legge esistenti.

Quindi mi limito a manifestare la disponibilità del Governo a discutere il problema, a non opporsi all'esame della proposta Amatucci ad accogliere le eventuali modifiche che la Commissione apporterà a questo argomento tanto delicato, conciliando anche la proposta di legge Romeo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale è intervenuto anche, per esprimere il suo punto di vista su specifici punti, il rappresentante del Governo.

AMATUCCI, *Relatore*. Ringrazio i colleghi per il contributi di esperienza e per i suggerimenti che hanno dato nell'esame della proposta di legge che porta il mio nome e di altri numerosi colleghi. In particolare ringrazio la benevolenza dell'amico Pennacchini per le espressioni di compiacimento che ha pronunciato nei miei riguardi.

Esaminiamo, quindi, le proposte di legge con tutte quelle modificazioni e quei temperamenti o suggerimenti già illustrati dai vari colleghi.

Per quanto riguarda la questione della cassa malattia, non è la Cassa che gestisce i sanatori, anzi è escluso che venga creato un altro servizio. Ma la Cassa è autorizzata a stipulare delle convenzioni con gli enti che sono abilitati ad esercitare l'assistenza sanitaria. Abbiamo interpellato diversi istituti, compresa l'I.N.A.M. e l'I.N.P.S., che ci hanno fatto le loro osservazioni. La Commissione ministeriale ha ritenuto che questi enti, gravati da un lavoro veramente immenso, non potrebbero espletare con completezza quest'opera di assistenza. È stato interpellato l'I.N.P.A.D.E.C. che ha fatto una lunga relazione, indicando il costo. Il costo va gradatamente e proporzionalmente in modo indiretto diminuendo, man mano che aumenta il numero degli iscritti. Nella giornata di domani spero di portare alla Presidenza, perché ne dia comunicazione alla Commissione, le proposte dei vari enti che sono stati interpellati. Il punto che rimane da esaminare è l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa. Però c'è da fare un'osservazione: se ci sono degli avvocati che già godono dell'assistenza sanitaria di altri enti, non possono essere obbligati a partecipare a questa nuova forma di assistenza. Si potrebbe fare un'eccezione per questi.

CACCIATORE. È stato già risolto per gli altri enti. I coltivatori diretti possono godere di una sola assistenza, però è obbligatorio il pagamento.

AMATUCCI, *Relatore*. È un problema da risolversi dopo aver conosciuto i costi.

Con questa dichiarazione non posso che pregare i colleghi di esaminare con maggiore approfondimento la proposta di legge, perché gli articoli abbiano il vaglio necessario e perché sia sodisfatta la giusta preoccupazione di conoscere il costo di questa assistenza.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani pomeriggio.

La seduta termina alle 12,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI